



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 126 / 2020

Oggetto :

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DI TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. QUASIMODO" DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO M.L.KING NEL COMUNE DI CALCINAIA.

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- i verbali nn. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti in particolare:

- **il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74*» con particolare riguardo all'art. 1 comma 1^a lettera s) «*fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza <--->*»
- le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare **l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 96 del 24 ottobre 2020** avente ad oggetto «*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID*»
- in ultimo il **DPCM 03/11/2020** che conferma tali misure;

Considerato che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio rende necessario, indifferibile ed urgente supportare le attività del Dipartimento della prevenzione Unità funzionale semplice U.F. IPN – VDE_AVC;
- Considerato che il Dipartimento della prevenzione Unità funzionale semplice U.F. IPN – VDE_AVC, ha rappresentato la presenza di casi di positività covid all'interno del circuito relazionale di alcune **classi della scuola secondaria di primo grado “S. Quasimodo”** dell'istituto scolastico M.L. King nel comune di Calcinaia, disponendo la chiusura temporanea dell'intera scuola per effettuare una necessaria sanificazione dei locali a seguito dei casi positivi, con nota conservata in atti;
- per il principio di precauzione, nelle more della gestione del “*contact tracing*” da parte del Dipartimento di prevenzione occorre in via cautelativa a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, disporre la sospensione dell'attività didattica in presenza delle **classi della scuola secondaria di primo grado “S. Quasimodo”** dell'istituto comprensivo M.L. King nel comune di Calcinaia **fino al giorno 14 novembre 2020 compreso**;

Visto:

- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale....”;

Per le motivazioni esposte in premessa;

ORDINA

- **nelle more dell'indagine epidemiologica dei “contatti stretti” all'interno del circuito relazionale di alcune classi della scuola secondaria di primo grado “S. Quasimodo” dell'istituto scolastico M.L. King nel comune di Calcinaia da parte del Dipartimento della prevenzione Unità funzionale semplice U.F. IPN – VDE_AVC è disposta**

immediatamente in via cautelativa e prudenziale la sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado “S. Quasimodo” fino alla data del 14/11/2020, fatto salvo per gli alunni in quarantena.

- che la presente ordinanza sia notificata **al Dirigente dell'Istituto Comprensivo M.L.King di Calcinaia** affinché possa procedere a darne tempestiva comunicazione ai soggetti interessati dal provvedimento tramite i canali ed i mezzi abitualmente utilizzati;

DISPONE

Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Comando Territoriale della Polizia di Stato;
- Stazione dei Carabinieri di Calcinaia;
- Polizia Locale dell'Unione Valdera, comando territoriale di Calcinaia;
- Istituto Comprensivo “M. L. King di Calcinaia”;
- Prefettura di Pisa – Ufficio Territoriale del Governo;
- Dipartimento della prevenzione Unità funzionale semplice U.F. IPN – VDE_AVC.

Che sia diffusa tramite pubblicazione all'albo pretorio on-line e sito web del Comune;

AVVERTE

- Che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà punito ai sensi di legge
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni. Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente atto.

Calcinaia, 12/11/2020

Il sindaco
Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.